



**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO** Promozione della Salute, del  
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

**SEZIONE** Programmazione Assistenza Ospedaliera  
Specialistica e Accreditamento

**SERVIZIO** Risorse Umane Aziende Sanitarie

**AOO\_005 / 000**  
**PROTOCOLLO USCITA**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Ai Direttori Generali  
Direttori Sanitari  
ASL BA - BT - BR - FG - LE - TA  
AOU "Policlinico" - "OO.RR."  
IRCCS "Giov. Paolo II" - "S. de Bellis

LORO SEDI

e pc Ai Rappresentanti Sindacali Regionali  
Area della Dirigenza Medico-Veterinaria  
Rappresentanti Sindacali Regionali  
Area della Dirigenza SPTA  
Rappresentanti Sindacali Regionali  
Area del Personale del Comparto

LORO SEDI

Oggetto: Legge 161/2014. Indirizzi urgenti

In riferimento all'attuazione della Legge specificata in oggetto, lo scrivente Dipartimento, a seguito degli incontri tenutisi nei giorni scorsi con le SS.LL., nel corso dei quali sono state analizzate le criticità delle singole Aziende e le possibili soluzioni organizzative, comunica quanto segue, in analogia con alcuni aspetti richiamati dalla nota prot. 452105 del 06.11.2015 della Regione Veneto:

1) Arco temporale su cui calcolare il riposo  
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8/2005 ha specificato che le undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore vanno calcolate "dall'ora di inizio della prestazione lavorativa". Ne consegue che il riposo può intercorrere anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse.

2) Incidenza sul computo del riposo dei turni di pronta disponibilità e dell'orario frazionato  
Il periodo di reperibilità dei dipendenti non è conteggiabile nell'orario di lavoro in quanto, come evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 settembre 2003 (c.d. sentenza Jaeger, che richiama in gran parte quanto già enunciato della c.d. sentenza Simap), elementi caratteristici della nozione "orario di lavoro" sono la presenza fisica nel luogo indicato dal datore di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR  
Via g. Gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218  
mail: [pasquale.marino@regione.puglia.it](mailto:pasquale.marino@regione.puglia.it) - [a.nobile@regione.puglia.it](mailto:a.nobile@regione.puglia.it)  
pec: [risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it)

lavoro e l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore interessato, elementi non rinvenibili nella c.d. pronta disponibilità passiva.

Devono considerarsi rientranti nell'orario di lavoro le prestazioni effettuate a seguito di chiamata. Le stesse prestazioni, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo, attesa la deroga all'obbligo della sua consecutività che il secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, prevede per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo completo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle fruite precedentemente alla chiamata, consentano il completamento delle undici ore di riposo complessivo.

Anche il riposo correlato al lavoro frazionato, ai sensi della predetta previsione legislativa, non deve essere fruito in modo consecutivo e, secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 8/2005, "sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero". Naturalmente perché si possa parlare di orario frazionato vi deve essere un adeguato intervallo tra i due (o più) periodi lavorativi, comunque, di durata superiore alle due ore considerato che, come precisato dalla stessa circolare ministeriale, le pause di lavoro possono raggiungere tale durata.

### 3) Turni di guardia

I turni di guardia devono considerarsi a tutti gli effetti periodi lavorativi. Infatti, come precisato dalle surrichiamate sentenze Jaeger e Simap, elementi caratteristici della nozione "orario di lavoro" ai sensi della normativa comunitaria sono per il lavoratore da un lato la presenza fisica nel luogo indicato dal datore di lavoro e dall'altro il suo obbligo di tenersi a disposizione di quest'ultimo per l'esercizio delle proprie funzioni, elementi entrambi rinvenibili nel servizio di guardia. La sentenza Jaeger precisa altresì che si è in presenza di "orario di lavoro" anche se "il datore di lavoro mette a disposizione del medico una stanza in cui quest'ultimo può riposare quando non è richiesto il suo intervento professionale".

### 4) Limite massimo della prestazione lavorativa giornaliera

La durata massima della prestazione lavorativa giornaliera si ricava in negativo, quale differenza tra la giornata di 24 ore e le undici ore di riposo obbligatorio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2003. Al risultato così ottenuto vanno detratti i 10 minuti di pausa obbligatoria minima di cui al successivo articolo 8 dello stesso decreto. Pertanto la durata massima dell'orario lavorativo giornaliero è pari a dodici ore e cinquanta minuti.

### 5) Prestazioni ex articolo 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL

Le prestazioni richieste dalle aziende allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, ex articolo 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000, devono essere considerate ai fini del computo della durata massima dell'orario di lavoro e del riposo giornaliero.

Questo Dipartimento invita a garantire, per i prossimi 15 giorni, e nelle more di avviare a brave il tavolo di consultazione con le OO.SS. sulle soluzioni organizzative tra noi condivise, la turnistica del personale medico e del comparto ai sensi della L. 161/2014 attraverso ogni opportuno provvedimento (turni prolungati, accorpamenti, guardie interdivisionali, ecc.) consentito dai CC.NN.LL.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO** Promozione della Salute, del  
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti


**SEZIONE** Programmazione Assistenza Ospedaliera  
Specialistica e Accreditamento

**SERVIZIO** Risorse Umane Aziende Sanitarie

di riferimento, con particolare riferimento alla garanzia dell'erogazione delle attività di emergenza-urgenza.

Questo Dipartimento si impegna a fare sintesi definitiva dei lavori di queste settimane e delle imminenti interlocuzioni con le OO.SS. e a predisporre un apposito provvedimento di attuazione della rimodulazione della rete ospedaliera ai sensi del D. M. 70/2015, che prospetterà misure organizzative utili anche al rispetto di quanto previsto dalla citata Legge 161/2014.

Il Dirigente della Sezione  
( Giovanni Campobasso )



Il Direttore di Dipartimento  
( Giovanni Borgani )

